

CONVENZIONE

TRA

il CINI - Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica - con sede in via Ariosto, 25, 00185 Roma, P.I. 03886031008, rappresentato dal Presidente Prof. Ernesto Damiani, in virtù dei poteri conferitogli dal Consiglio Direttivo del 23.05.2022 con Delibera n. CD/006/2022 (di seguito, per brevità, "il CINI" e insieme agli altri soggetti firmatari "le Parti")

E

l'Università degli Studi di Messina, rappresentata dalla Rettore Prof.ssa. Giovanna Spatari, con sede legale in Piazza Pugliatti 1, 98122, Messina, Codice Fiscale 80004070837, P.IVA 00724160833 (di seguito, anche, "la SEDE" e insieme agli altri soggetti firmatari "le Parti"), attraverso il Dipartimento di Ingegneria, con sede in Contrada di Dio, S. Agata, 98166, Messina;

Premesso che

- a) Le Università sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione – con Istituti extrauniversitari di ricerca;
- b) L'Università degli Studi di Messina, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere; pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguimento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca
- c) Il CINI (Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica) è un Consorzio costituito il 6 dicembre 1989 al quale oggi afferiscono 50 Università statali, riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e sottoposto alla valutazione da parte dell'ANVUR;
- d) Le strutture operative del Consorzio sono costituite da:
 - Le Unità di Ricerca, aventi il fine di svolgere l'attività di ricerca presso le Università consorziate e sono costituite da professori, ricercatori universitari, assegnisti di ricerca, dottorandi, borsisti, tecnici laureati e tecnici delle Università afferenti al CINI;
 - I Laboratori Nazionali, aventi il fine di realizzare e gestire su scala nazionale e internazionale sinergie tra le varie Unità di Ricerca su specifici temi di ricerca, nel quadro degli obiettivi programmatici del Consorzio;
- e) I rapporti tra il Consorzio ed Enti terzi sono da regolarsi secondo la vigente normativa sui consorzi pubblici, considerata anche la possibilità di stipulare convenzioni connesse allo svolgimento di attività di mutuo interesse;
- f) Il CINI, attraverso il Cybersecurity National Lab, ha avviato il programma CyberChallenge.IT (nel seguito, per brevità, "Programma"): un programma di formazione per i giovani talenti che punta a ridurre significativamente l'odierna carenza della forza lavoro in ambito informatico, ponendosi come la principale iniziativa italiana per identificare, attrarre, reclutare e collocare la prossima generazione di professionisti della sicurezza informatica, incoraggiandoli a riempire i ranghi dei futuri professionisti della cybersicurezza, mettendo così le loro capacità a disposizione del sistema Paese.
- g) Il Programma vuole creare e far crescere la comunità dei cyberdefender investendo sui giovani e punta a:
 - stimolare l'interesse verso le materie tecnico scientifiche e, in particolare, verso l'informatica;
 - far conoscere le opportunità professionali offerte dai percorsi formativi sulla sicurezza informatica;

- mettere i giovani in contatto diretto con realtà aziendali, anche tramite specifiche sfide che saranno chiamati ad affrontare;
 - identificare i giovani talenti cyber e contribuire al loro orientamento e alla loro formazione professionale.
- h) L'edizione 2024, come le precedenti, offrirà agli studenti selezionati corsi di addestramento presso le sedi universitarie partecipanti e culminerà nel settimo campionato italiano Capture-The-Flag (CTF) in cybersicurezza che permetterà di identificare la Squadra Nazionale di Cyberdefender (TeamItaly) che parteciperà alla European Cyber Security Challenge (ECSC).
- i) È interesse della SEDE collaborare al Programma, configurandosi come una delle sedi locali presso cui si svolgeranno le attività previste dall'edizione 2024 del Programma stesso;

Tutto ciò premesso,
tra le Parti si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse e gli allegati formano parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Oggetto

Le Parti convengono di collaborare all'interno del Programma CyberChallenge.IT per l'anno 2024 secondo le modalità definite ai successivi articoli.

Art. 3 - Responsabilità del CINI all'interno del Programma

All'interno del Programma, il CINI, attraverso il Laboratorio Nazionale Cybersecurity, ha la responsabilità dei seguenti aspetti:

- a) Ricerca degli sponsor nazionali;
- b) Gestione di tutti gli aspetti amministrativi/finanziari a livello nazionale;
- c) Stipula delle necessarie polizze Assicurative;
- d) Gestione delle procedure di iscrizione e di ammissione degli studenti, in termini di adempimenti normativi per privacy e aspetti tecnici;
- e) Preparazione dei test di ammissione, messa a disposizione e gestione della piattaforma necessaria alla loro erogazione;
- f) Preparazione di tutto il materiale utilizzato durante il percorso formativo; messa a disposizione e gestione della piattaforma necessaria alla fruizione;
- g) Preparazione e gestione della gara locale e di quella nazionale; messa a disposizione e gestione della piattaforma necessaria;
- h) Messa a disposizione delle piattaforme di videoconferenza necessarie per lo svolgimento in modalità remota di tutte le attività previste dal Programma;
- i) Organizzazione della Cerimonia nazionale per le premiazioni;
- j) Comunicazione integrata e istituzionale;
- k) Diffusione della partecipazione della Sede attraverso la pubblicazione del Logo della stessa su web, social e materiali pubblicitari relativi al programma;
- l) Organizzazione e gestione delle attività della Squadra Nazionale di Cyberdefender.

Art. 4 - Responsabilità della SEDE all'interno del Programma

All'interno del Programma, la SEDE ha la responsabilità dei seguenti aspetti:

- a) Garantire la copertura delle spese da sostenere, a livello locale, per la realizzazione del Programma;
- b) Reperire le necessarie autorizzazioni istituzionali per la partecipazione al Programma,
- c) Reperire gli spazi adeguati allo svolgimento, presso la SEDE, di:
 - o attività previste dal percorso formativo
 - o gara locale
- d) Permettere la erogazione, a livello locale, delle attività didattiche previste dal percorso formativo del Programma
- e) Seguire il regolamento del programma in ogni sua fase, concordando preventivamente ogni eventuali variazioni con il Cybersecurity National Lab del CINI
- f) Promuovere, con alcune delle Suole Superiori di II grado presenti sul territorio, l'avviamento di *Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento*
- g) Autorizzare il CINI a utilizzare il logo della SEDE in tutte le attività di pubblicazione del Programma
- h) Utilizzare il logo ufficiale del Programma in tutte le comunicazioni istituzionali relative al Programma stesso.

Nel caso in cui eventuali restrizioni lo imponessero, o comunque su libera e insindacabile scelta della SEDE, le attività di cui al precedente comma d) potranno essere svolte in modalità remota, utilizzando le piattaforme di videoconferenza messe a disposizione dal Programma.

Art. 5 – Eventuali sponsorizzazioni

La SEDE può:

- a. Attrarre sponsor in modo autonomo per finanziare i costi sostenuti localmente per lo svolgimento del Programma. L'introito di tali sponsorizzazioni è interamente acquisito direttamente dalla SEDE stessa, con l'impegno a utilizzare tali fondi ai fini del programma.
- b. Reperire sponsor a livello nazionale. In tal caso la SEDE avrà a disposizione, presso il CINI, una quota parte pari al 10% dell'importo versato dallo sponsor.

Art. 6 - Oneri

Il CINI si impegna alla realizzazione di quanto dettagliato nell'Art. 3

La SEDE si impegna alla realizzazione di quanto dettagliato nell'Art. 4.

Art. 7 - Responsabili

Le Parti designano, quali Responsabili delle attività previste della presente Convenzione:

- o Per il CINI: Prof. Paolo PRINETTO
- o Per la SEDE: Prof. Francesco Longo

Art. 8 - Responsabilità

Ciascuna parte resta responsabile, nei confronti del proprio personale dipendente e di quello legittimato a partecipare al Programma, per quanto riguarda gli obblighi previdenziali e assicurativi propri dello stato giuridico di ciascun soggetto, compresi quelli relativi alla copertura di ogni rischio connesso derivante dalle attività specifiche.

In materia di rischi, infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, il CINI e la SEDE provvedono alla attuazione di quanto richiesto dalla normativa vigente per la parte di loro competenza.

A norma del D.L.gs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni, il Presidente del CINI è individuato quale “datore di lavoro” del personale dipendente CINI, per la SEDE il “datore di lavoro” è individuato nel Rettore. Il Referente identificato ai sensi dell’art. 7 svolge anche funzione di Responsabile della sicurezza.

Per le apparecchiature di uso comune, il proprietario ne garantisce la conformità alle norme di sicurezza sia all’atto dell’installazione sia per l’intero periodo di utilizzo.

La sorveglianza sanitaria del personale dei due Enti è di competenza dei rispettivi datori di lavoro che definiranno le modalità per uno scambio di informazioni in merito.

Art. 9 - Sicurezza del personale

Il personale delle Parti è tenuto all’osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e a quanto indicato nella normativa vigente presso la Parte ospitante.

Ciascuna Parte è inoltre tenuta a informare il personale dell’altra Parte ospitato dei rischi presenti presso gli ambienti di lavoro frequentati e delle misure di prevenzione eventualmente adottate, ivi comprese quelle relative alla gestione dell’emergenza.

Art. 10 - Durata e recesso

La presente Convenzione entrerà in vigore alla data della sottoscrizione di entrambe le Parti e resterà valido fino al completamento di tutte le attività (incluse quelle amministrative, di rendicontazione e di chiusura definitiva) della edizione 2024 del Programma e comunque non oltre 24 mesi dall’inizio delle attività;

Per comprovate motivazioni le Parti possono recedere dalla presente Convenzione con un preavviso di 3 mesi e, al verificarsi di tale circostanza, si accorderanno sulle modalità di conclusione delle attività in corso di svolgimento prima della comunicazione di recesso da effettuarsi mediante PEC.

Gli indirizzi PEC delle Parti sono i seguenti:

- Per CINI: consorzio.cini@legalmail.it
- Per la SEDE: protocollo@pec.unime.it

Art. 11 - Trattamento dei dati

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati personali e le informazioni, su supporto sia cartaceo sia informatico, relativi all’espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento Generale sulla protezione dei dati UE 2016/679, dal D.lgs. 101/2018 e dal D.lgs. 196/2003.

I titolari del trattamento dei dati sono la Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari per la SEDE e il prof. Ernesto DAMIANI per CINI.

L’Università degli Studi di Messina ha nominato un Responsabile della Protezione dei Dati da contattare all’indirizzo e-mail rpd@unime.it, telefono 090/6768355 per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali ricevuti. L’informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all’indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

Art. 12 - Registrazione e bollo

Le spese di bollo e affini relative alla stipula della presente Convenzione sono equamente divise tra le Parti. L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale in base a quanto stabilito dall’art. 7 del D.M. 23 gennaio 2004.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso ai sensi degli artt. 5 e 39 dei DPR n. 131/86 e s.m. con spese a carico della parte che richiede la registrazione.

Art. 13 - Controversie

Per tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione e che non siano risolte in via amichevole tra le Parti sarà competente il Foro di Roma.

La presente Convenzione viene sottoscritta in forma digitale.

Roma,

SEDE

Prof.ssa Giovanna Spatari

CINI

Prof. Ernesto DAMIANI
